



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674

- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

ORDINANZA SINDACALE N. 108 DEL 12-07-2018

Prot.

Premesso:

-che i Comuni di Campi, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione di dei Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, denominata "Unione dei Comuni montani della Laga";
-che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Unione;
che l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni montani della Laga, con l'allegato Statuto, è stato stipulato il 20/01/2014 (atto registrato a Teramo serie 1 num. 8 il 24/01/2014);
-che, come previsto dall'art. 6.3 dello Statuto risulta esercitata dall'Unione dei Comuni la funzione "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti";

Rilevato che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio Comunale di Valle Castellana, pur trattandosi di funzione delegata all'Unione dei Comuni sin dalla data di approvazione dello Statuto (20-01-2014), è stata comunque effettuata dalla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in virtù del contratto stipulato in data 09-01-2013 Rep. 197 dalla Comunità Montana della Laga di Torricella Sicura (servizio al tempo associato tra i Comuni di Campi, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Valle Castellana e Cortino) con la stessa ditta, sino alla scadenza contrattuale del 31-01-2018;

Visto l'atto del Commissario della Comunità Montana della Laga n. 15 del 31/07/2018, con il quale è stato deliberato di procedere alla proroga del contratto rep. 197 per il servizio di igiene ambientale stipulato con la ditta Rieco spa in da 9-01-2013, per ulteriori anni 4 (quattro) per tutti i Comuni associati;

Viste

- la nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga "Zona M" prot. 1052 del 30-11-2017 con la quale viene richiesta agli enti associati l'intenzione a confermare la proroga del servizio in favore della stessa ditta RIECO secondo il contratto in essere;
la nota di riscontro da parte di questo Ente:
 - si ribadiva l'impossibilità di disporre diversamente a quanto stabilito nell'art. 6 dello Statuto dell'Unione Comuni Montani della Laga che prevede la delega di questo Ente alla stessa Unione dei servizi di organizzazione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, oltre ai rappresentati motivi di legittimità di tale proroga;
 - contestualmente, per quanto sopra e stante l'imminente scadenza del contratto stipulato con la RIECO S.p.A., si invitava la stessa Unione all'avvio urgente delle procedure per l'affidamento del servizio delegato;
- la successiva nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga "Zona M" prot. 56 del 22-01-2018 con la quale viene comunicata la riduzione del contratto di appalto rep. 197/2013 ai soli Comuni di Torricella Sicura e Campi con contestuale proroga per anni 4 e la cessazione del servizio per i Comuni di Cortino, Rocca Santa Maria e Valle Castellana a far data dal 01-02-2018;
- la nota prot. 0053/U del 25-01-2018 della Soc. RIECO S.p.A. che prende atto di quanto disposto dal Commissario Straordinario della Comunità Montana con la nota di cui sopra, ivi compresa la cessazione del servizio per questo Ente dal 01-02-2018;

Vista al Deliberazione del Commissario della Comunità Montana della Laga n. 2 del 22-01-2018 con la quale è stata disposta la prosecuzione del contratto per ulteriori quattro anni limitatamente ai Comuni di Torricella Sicura e Campi e la contestuale riduzione la riduzione dei servizi appaltati, a far data dal 1 febbraio 2018, per i Comuni di Cortino, Rocca Santa Maria e Valle Castellana;

PRESO ATTO che, in vista dell'interruzione del servizio prevista dal 01-02-2018, con ordinanza sindacale n. 24 del 31-01-2018 è stato ordinato alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in

via temporanea ed urgente - al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico/sanitaria - di effettuare i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune, per un periodo transitorio non superiore a mesi 4 a decorrere dal 01-02-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campi (*Comuni oggetto di proroga*);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28-03-2018 ad oggetto "*Esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti conferita all'Unione Comuni Montani della Laga (Art. 6, punto 3, dello Statuto dell'Unione) – Provvedimenti*" con la quale, a seguito del mancato avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio da parte dell'Unione stessa:

- il Comune di Rocca Santa Maria ha revocato la funzione esercitata dall'Unione dei Comuni in materia di "*Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti*" prevista dall'art. 6.3 dello Statuto;

- ha stabilito di procedere pertanto alla gestione autonoma del Servizio di "*Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti*";

VISTA la nota prot. 462/U del 15-05-2018 pervenuta dalla Soc. RIECO SpA con la quale la stessa società ha comunicato la propria impossibilità a proseguire il servizio di igiene urbana nel Comune di Valle Castellana oltre il 31-05-2018, manifestando, pertanto, espressamente la volontà di cessare il servizio in tale data;

VISTA la nota prot. 481/U del 22-05-2018 pervenuta dalla RIECO SpA in riscontro alla nota 4084 del 15-05-2018 con la quale la società ribadisce la cessazione del servizio comunque dal 31-05-2018, precisando testualmente che "*la RIECO non ha la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature per assolvere al servizio oltre la data del 31 maggio 2018*" e quest'ultimo sarebbe stato dunque l'ultimo giorno di attività della ditta.

DATO ATTO che la stessa RIECO spa ha altresì proceduto a vendere i cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani posti nel territorio comunale di Valle Castellana ad altra società di smaltimento rifiuti, come da note acquisite prot. 4290 del 23-05-2018, dando seguito alla già palesata volontà di non proseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per l'ente;

VISTA la successiva Ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria 26/2018 ad oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Disposizioni per la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Provvedimenti.*", con la quale è stato ordinato alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in persona del Legale Rappresentante, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, di effettuare i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune, per un periodo massimo di mesi due a decorrere dal 01-06-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campi (*Comuni oggetto di proroga*).

CONSIDERATO la successiva nota della società RIECO spa con cui, a riscontro dell'Ordinanza sindacale 26/2018, viene ribadita di nuovo l'impossibilità dell'azienda a garantire il servizio oltre il 31 maggio 2018.

VISTO, infine, che la stessa ditta ha opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari anche monocratiche (art. 56 c.p.a.), dell'ordinanza sindacale 82/2018, in cui è specificato tra le misure cautelari, che la RIECO spa non ha possibilità di ottemperare al provvedimento non disponendo più delle attrezzature e dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio;

RILEVATO che la ditta RIECO spa, avendo già operato il trasferimento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti nel territorio del Comune di Valle Castellana ad altro operatore del settore, si trova di fatto nella impossibilità di proseguire e garantire il regolare servizio, non avendo più le adeguate e sufficienti attrezzature necessarie;

RITENUTO per tale motivo, dover procedere alla revoca dell'affidamento del servizio da parte della Soc. RIECO SpA con decorrenza immediata;

REVOCA

Per le motivazioni espresse, che qui si intendono integralmente richiamate e riconfermate,

l'affidamento del servizio di igiene urbana effettuato sul territorio del Comune di Valle Castellana in virtù dell'ordinanza sindacale n. 82/2018 alla società RIECO spa con sede legale in Via Molise snc - 65012 Cepagatti (PE);

La presente Ordinanza decorre dalla data di notifica alla ditta RIECO SpA

Valle Castellana , 12-07-2018

Il Sindaco
D. Angelo Camillo

